

Bruxelles, 14 ottobre 2015
(OR. en)

13076/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0240 (NLE)**

**WTO 221
SERVICES 37
COMER 133**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 501 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio al fine di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato, offerto unilateralmente dall'Unione europea ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati sulla base della deroga nel settore dei servizi per i PMS

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 501 final.

All.: COM(2015) 501 final

Bruxelles, 14.10.2015
COM(2015) 501 final

2015/0240 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio al fine di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato, offerto unilateralmente dall'Unione europea ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati sulla base della deroga nel settore dei servizi per i PMS

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

La proposta di decisione del Consiglio è presentata nell'ambito della **deroga dell'OMC nel settore dei servizi per i paesi meno sviluppati** (PMS). La deroga nel settore dei servizi¹ consente ai membri dell'OMC di concedere ai PMS preferenze unilaterali nel settore dei servizi e richiede l'accettazione da parte del consiglio per gli scambi di servizi (*Council for Trade in Services*, CTS) delle preferenze notificate concesse in relazione a misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS (accesso al mercato).

Il 23 luglio 2015 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio² che stabilisce la posizione dell'Unione in seno al consiglio per gli scambi di servizi dell'OMC per quanto concerne l'accettazione di preferenze notificate da altri membri dell'OMC riguardo a servizi e fornitori di servizi di paesi meno sviluppati diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS (accesso al mercato).

La proposta di **decisione del Consiglio** stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al CTS per essere in grado di **ottenere l'approvazione per quanto riguarda il trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato**, che l'Unione europea intende concedere unilateralmente ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS.

Il trattamento che si prevede di concedere ai PMS è stato elaborato sulla base di un approccio comunicato ai membri dell'OMC in occasione di una riunione ad alto livello del CTS il 5 febbraio 2015 e dell'intenzione di procedere alla notifica espressa all'OMC il 30 luglio 2015.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore e con altre politiche dell'Unione**

In occasione della nona conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Bali dal 3 al 6 dicembre 2013, l'Unione europea si è associata al consenso sull'adozione di una decisione riguardante l'attuazione di una deroga nel settore dei servizi per i PMS³. L'UE è determinata a contribuire al successo della decima conferenza ministeriale dell'OMC, che si terrà a Nairobi nel dicembre 2015, e a far avanzare i negoziati del ciclo di Doha per lo sviluppo e l'attuazione del pacchetto definitivo di Bali, compresi gli elementi relativi ai PMS. La proposta di decisione del Consiglio fa parte del processo di attuazione del pacchetto di Bali.

Il sostegno al progresso economico dei PMS mediante le preferenze che saranno concesse nell'ambito della deroga contribuirà al conseguimento degli obiettivi del trattato, secondo cui l'UE deve contribuire allo sviluppo armonioso del commercio mondiale e definire e intraprendere politiche comuni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo⁴. La notifica proposta favorirà inoltre la conclusione di una parte dei negoziati sui servizi dell'agenda di Doha per lo sviluppo.

¹ Le deroghe sono autorizzazioni concesse dal Consiglio generale/dalla conferenza ministeriale dell'OMC che consentono un'esenzione temporanea da taluni obblighi dell'OMC altrimenti applicabili.

² COM(2015)356.

³ WT/L/918.

⁴ Articolo 205 e 206 del TFUE e articolo 21 del TUE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Le basi giuridiche della proposta di decisione del Consiglio sono gli articoli 91 e 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE quando un organismo istituito da un accordo internazionale deve adottare un atto che produce effetti giuridici, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione. Benché non produca effetti giuridici, la notifica delle preferenze che l'Unione intende concedere ai PMS comprenderebbe una serie di impegni che vanno oltre l'accesso al mercato, il che richiede l'approvazione del CTS e costituisce un caso in cui è appropriata una decisione adottata conformemente all'articolo 218, paragrafo 9. Le preferenze previste si riferiscono a obblighi derivanti dal GATS e possono riguardare tutti i settori dei servizi, compresi i servizi di trasporto. La proposta di decisione rientra pertanto nell'ambito di applicazione degli articoli 91 e 100 e dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio al fine di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato, offerto unilateralmente dall'Unione europea ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati sulla base della deroga nel settore dei servizi per i PMS

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo IX dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C di tale accordo e ai rispettivi allegati.
- (2) È stata presentata una richiesta di deroga al fine di consentire ai membri dell'OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi membri meno sviluppati senza concedere lo stesso trattamento ai servizi e ai fornitori di servizi analoghi di tutti gli altri membri dell'OMC, derogando eccezionalmente all'obbligo a norma dell'articolo II, paragrafo 1, dell'accordo generale sugli scambi di servizi (*General Agreement on Trade in Services*, GATS). Il Consiglio ha adottato la posizione dell'Unione a sostegno della deroga con la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 (2012/8/UE).
- (3) La decisione ministeriale dell'OMC del 17 dicembre 2011, che autorizza i membri dell'OMC a concedere tale trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi membri meno sviluppati per un periodo di 15 anni, stabilisce ai paragrafi 1 e 2 i) che i membri che accordino un trattamento preferenziale in virtù di tale deroga devono trasmettere una notifica al consiglio per gli scambi di servizi (CTS) e ii) che un trattamento preferenziale per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS è soggetto all'approvazione del CTS conformemente alle sue procedure. Il requisito di approvazione da parte del CTS in relazione a tali misure è stato ribadito al paragrafo 1.3 della decisione ministeriale dell'OMC del 7 dicembre 2013.

- (4) La decisione [●] 2015 [●] del Consiglio ha stabilito la posizione dell'Unione in merito all'accettazione di preferenze che vanno oltre l'articolo XVI del GATS concesse da altri membri dell'OMC ai servizi e ai fornitori di servizi di paesi membri meno sviluppati.
- (5) Oltre all'accettazione delle preferenze concesse da altri membri dell'OMC, è nell'interesse degli obiettivi di sviluppo dell'Unione europea e favorisce la conclusione di una parte dei negoziati sui servizi dell'agenda di Doha per lo sviluppo che l'Unione europea chieda l'approvazione del trattamento preferenziale, che va oltre l'accesso al mercato, che intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi membri meno sviluppati, con particolare attenzione alle preferenze concesse in materia di soggiorno temporaneo di persone fisiche per la prestazione di servizi in modo da creare incentivi ad adempiere gli obblighi di riammissione a norma del diritto internazionale, attuare gli accordi di riammissione esistenti e concluderne di nuovi, a condizione che i paesi membri meno sviluppati collaborino con l'Unione europea in materia di gestione della migrazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione chiederà l'approvazione in seno al consiglio per gli scambi di servizi dell'OMC per quanto riguarda il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati, in particolare per quanto riguarda le preferenze che vanno oltre l'accesso al mercato figuranti nell'addendum alla presente decisione e in conformità delle decisioni ministeriali dell'OMC del 17 dicembre 2011 (WT/L/847) e del 7 dicembre 2013 (WT/L/918).

Tale posizione è espressa dalla Commissione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*